



Oggetto:	D.P.R. 06 Giugno 2001 n. 380 – Art. 30, commi 2, 3 e 4. Certificato di destinazione urbanistica. L. R. 11 Novembre 2009 n. 19, art. 34 – comma n. 1
----------	---

## IL FUNZIONARIO TECNICO INCARICATO

- Vista la richiesta inoltrata in data 31 marzo 2023, dall'Ufficio Patrimonio del Comune di PORDENONE;
- Visto il Piano Regolatore Generale Comunale Vigente;
- Visto Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA) adottato il 21 dicembre 2021 dalla Conferenza Istituzionale Permanente Dell'autorità di Bacino le cui norme di salvaguardia sono entrate in vigore il 5.02.2022 (G.U. n.29 del 04.02.2022)
- Visto il D.P.R. 6 Giugno 2001n. 380, art. 30 – commi nn. 2, 3, 4;
- Vista la Legge Regionale 11 Novembre 2009 n. 19, art. 34 – comma n. 1
- Vista la Legge 21.11.2000 n. 353;
- Vista la determina n. 870 del 26.04.2013 a firma del Direttore del Settore V° " Assetto Territoriale ";
- Fatta salva la corrispondenza e trasposizione tra la cartografia del P.R.G.C. e le mappe catastali;  
ai sensi ed effetti dell'articolo 61, punto 1/i dello Statuto Comunale

## CERTIFICA

Che l'immobile censito al Catasto del Comune di Pordenone al **Foglio 45 mapp. n. 148** così come individuato nella planimetria catastale allegata alla domanda, ha la seguente destinazione urbanistica:

*"RVQ – VERDE DI QUARTIERE"*

Una parte minimale è destinata anche a: *"ZONA E5 – DI PREMINENTE VALORE AMBIENTALE"*;

il mappale è inoltre interessato dalla *" FASCIA DI RISPETTO DEI TRACCIATI STRADALI E FERROVIARI"* ed è compreso NELLA *"FASCIA VERDE DI PROTEZIONE DAGLI INQUINANTI"* e nelle *"ZONE ALLAGABILI PER UN EVENTO CON TR=100 ANNI"* (Rif. TAV.6 – Studio Sic. Idraulica)

NTA PRGC VIGENTE

### **Art.60 Zone agricole E**

1. Tali zone identificano le parti di territorio, che fanno parte della rete ecologica locale identificata nella tavola CO 2b *Componenti del paesaggio locale* in attuazione del PPR, in cui trovano localizzazione le funzioni connesse con le attività agricole.
2. Il P.R.G.C. ne prevede la conservazione e la valorizzazione, sulla base delle peculiarità produttive, paesaggistiche e ambientali dalle stesse possedute.
3. Il territorio comunale con caratteristiche agricolo-forestali è suddiviso nelle seguenti sottozone in funzione delle loro diverse qualità paesaggistiche, ambientali e produttive.
4. Le sottozone agricole sono classificate come segue:
  - a) zona E4 corrispondente alle zone agricole E di preminente valore paesaggistico;
  - b) zona E5 corrispondente alle zone agricole E di preminente interesse ambientale;
  - c) zona E6 corrispondente alle zone agricole E di preminente interesse agricolo - produttivo.
  - d) Zona E4.1 - Ambiti agricoli di riequilibrio ambientale;
  - e) Parco Urbano comprensoriale;
  - f) zona STP zona agricola con possibile riconversione a servizi per il tempo libero di iniziativa privata;
  - g) aree per la difesa del territorio in ambito agricolo.
5. Fermo restando il rispetto delle norme regolanti le situazioni di pericolo naturale del territorio e dei piani di assetto idrogeologico emanati dall'Autorità di Bacino, nelle zone agricole è consentito l'insediamento e lo sviluppo delle aziende agricole e delle attività collaterali di supporto a quella agricola, nonché gli interventi di adeguamento funzionale del patrimonio edilizio esistente di proprietà di soggetti che non possiedono requisiti di imprenditori agricoli professionali secondo le specificazioni sotto riportate.

### **6. INTERVENTI EDILIZI**

Sono consentiti, salvo le eventuali specificazioni ed i divieti stabiliti per le singole sottozone, esclusivamente gli interventi di seguito elencati:

- a) nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazione di edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dei soggetti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, edifici e strutture per l'agriturismo, strutture produttive aziendali;

b) nel caso in cui l'edificio ricada nella parte esondabile di un lotto, è consentito il recupero della volumetria esistente (calcolata secondo le disposizioni del vigente regolamento edilizio), previa demolizione del fabbricato originario regolarmente autorizzato, costruendo un nuovo edificio nella parte del lotto non esondabile o in quello contermino, nel rispetto delle distanze e delle altezze previste dall'Art.19 per la sottozona B1;

c) per gli edifici esistenti alla data del 22.07.1999 (adozione della variante n. 43 al P.R.G.C) regolarmente autorizzati ivi compresi quelli non conformi alle previsioni dello strumento urbanistico, sono consentiti interventi di manutenzione, di ristrutturazione edilizia e di ampliamento del volume esistente, da realizzare anche in più interventi successivi, fino ad un massimo di 150 m<sup>3</sup>, per esigenze di adeguamento igienico-funzionale, nel rispetto delle distanze e delle altezze previste dall'Art.19 per la sottozona B1, fatto salvo quanto disposto in merito alle distanze dalle strade dall' Art.109 comma 2; alle condizioni suddette è inoltre consentita la realizzazione di pertinenze degli edifici stessi. L'eventuale realizzazione di portici e tettoie è ammessa nella misura non eccedente il 30% della superficie coperta esistente e nel rispetto delle distanze e delle altezze previste dall' Art.109 per la sottozona B1;

d) è inoltre ammesso, ai sensi della vigente normativa regionale in materia edilizia, il recupero ai fini abitativi, anche con l'eventuale aumento delle unità immobiliari, di edifici rurali esistenti in zona agricola alla data del 24 luglio 2014, anche da parte di soggetti diversi dall'imprenditore agricolo professionale. Tale facoltà non è ammessa per edifici ricadenti in aree allagabili per effetto della piena centenaria;

e) Altri interventi consentiti

Gli edifici destinati a ricovero attrezzi o a piccoli allevamenti zootecnici a conduzione familiare, da realizzare con struttura lignea o metallica e tamponamenti in legno, anche da soggetti non imprenditori agricoli professionali:

- di Su massima di 15 m<sup>2</sup>, per fondi agricoli di superficie < 1.000 m<sup>2</sup>;
- di Su massima di 30 m<sup>2</sup>, per fondi agricoli di superficie > 1.000 m<sup>2</sup>;
- H massima = 3,5 m;
- distanza dalle strade, 10,00 m.
- distanza dai confini, 5,00 m

f) Interventi non consentiti:

- a) tutti gli interventi e le attività finalizzate alla commercializzazione di prodotti per l'agricoltura (concimi, sementi, attrezzature, etc.);
- b) tutti gli interventi e le attività finalizzate all'assistenza e alla manutenzione delle macchine agricole;
- c) tutti gli interventi e le attività finalizzate alla realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici di carattere industriale.

## 7. INTERVENTI SUL TERRITORIO

Per questo ambito territoriale al fine di conservare le caratteristiche ambientali presenti non è consentita/o:

- a) la realizzazione di discariche di qualsiasi genere, salvo il caso di specifica previsione contenuta nelle presenti norme;
- b) l'apertura di strade o piste praticabili con mezzi meccanici non previste nelle tavole grafiche di Piano, salvo il caso di specifica previsione contenuta nelle presenti norme;
- c) la messa a coltura e l'eliminazione di strade interpoderali esistenti, se non derivante da interventi di riordino fondiario ammessi;
- d) l'estirpazione della vegetazione ripariale;
- e) la colmata e/o soppressione di canali irrigui, fossati e scoline; è ammesso tuttavia modificare, riordinare e potenziare la rete regimante delle scoline ed il reticolo di drenaggio delle acque purché il nuovo assetto non determini riduzione della portata complessiva della rete regimante e non provochi scompensi nei capofossi;
- f) la realizzazione di sbancamenti e/o riporti di terreno se non nei casi di riordino, potenziamento della rete regimante delle scoline e del reticolo di drenaggio di cui al precedente punto; l'attuazione di tali interventi è subordinata alla presentazione di uno studio idraulico elaborato da un professionista abilitato, che deve dimostrare il rispetto dei vincoli di cui al precedente punto ed il miglioramento del franco di coltivazione dei fondi grazie al riporto ed alla sistemazione del suolo agrario escavato;
- g) la soppressione o alterazione degli ambiti del territorio comunale caratterizzati da "prati stabili" naturali, salve le deroghe previste dalla normativa regionale in materia.
- h) È sempre consentito:
  - a) Interventi per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico. Per tali aree valgono le prescrizioni contenute all'interno dell' Art.128;
  - b) il rimboscimento nelle forme più idonee per assicurare la salvaguardia idrogeologica e la valorizzazione del paesaggio esistente;
  - c) la ceduzione secondo gli usi locali;
  - d) il mantenimento degli impianti di arboricoltura a rapido accrescimento esistenti;
  - e) la normale rotazione agraria dei fondi già messi a coltura finalizzati anche a processi di produzione di energia rinnovabile attraverso sistemi di biomassa, biogas, ecc.;
  - f) il mantenimento dell'attività agricola esistente nell'assoluto rispetto dell'ambiente circostante;
  - g) l'attività culturale, ricreativa e turistica di scala comunale limitatamente alla destinazione d'uso agrituristica.

### **Art.62 Zona E5 - Zona di preminente valore ambientale**

1. È costituita dai terreni posti tra la zona E4 e l'ambito urbanizzato a sud e ad est del territorio comunale; tale zona, in parte interessata da fenomeni esondativi, è caratterizzata da una struttura patrimoniale di tipo estensivo con presenza edificatoria sostanzialmente a carattere rurale e abitativo.

2. Pur riconoscendo che in tali ambiti va agevolato lo sviluppo dell'agricoltura mediante l'adozione di nuove tecnologie e di nuove tecniche colturali, i nuovi interventi e quelli interessanti le preesistenze anche infrastrutturali dovranno essere realizzati senza alterare le caratteristiche ambientali e dovranno risultare compatibili con l'obiettivo di salvaguardare il sistema acquatico e florofaunistico.

### 3. ATTUAZIONE

a) Diretta.

### 4. DESTINAZIONI D'USO

a) Agricola e abitativa agricola;

- b) Artigianale agricola;
- c) Commerciale agricola.

#### 5. INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

- a) Sono consentiti tutti gli interventi previsti dalla normativa regionale vigente.

#### 6. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

##### a) RESIDENZE AGRICOLE ED EDIFICI AGRITURISTICI

-  $I_f = 0,03 \text{ m}^3/\text{m}^2$  riferito alla superficie aziendale complessiva;

- Su massima =  $150 \text{ m}^2$  solo per la residenza agricola;

-  $H = 7,50 \text{ m}$ .

- La realizzazione di portici e tettoie è consentita nella misura non eccedente il 30% della superficie, individuata dalla proiezione orizzontale di tutte le parti fuori terra dell'edificio, delimitata dalle superfici esterne delle murature perimetrali, fermo restando il rispetto delle distanze e delle altezze stabilite dal presente articolo.

##### b) STRUTTURE PRODUTTIVE AZIENDALI

-  $R_c = 0,02 \text{ m}^2/\text{m}^2$  riferito alla superficie aziendale complessiva;

-  $H = 10,00 \text{ m}$ .

##### c) SERRE

Ai fini del calcolo delle superfici e delle volumetrie ammesse non concorrono le strutture ed i locali a forma di padiglione adibiti alla coltivazione di piante e colture agricole in genere (serre). La  $S_c$  di tali strutture non potrà comunque superare il 50% del fondo coltivato oggetto di intervento)

##### d) STRUTTURE PER LA CONSERVAZIONE, PRIMA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E PER LA DIRETTA COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI

-  $R_c = 0,20 \text{ m}^2/\text{m}^2$  riferito alla superficie del lotto su cui insistono gli edifici;

-  $H = 10,00 \text{ m}$ .

- per progetti con superficie territoriale superiore a  $10.000 \text{ m}^2$ , l'attuazione sarà indiretta.

#### 7. DISTANZE DAI CONFINI

##### a) STRUTTURE PRODUTTIVE AZIENDALI

-  $25,00 \text{ m}$  in caso di terreno da edificare confinante con zone diverse dalla zona E;

##### b) SERRE $5,00 \text{ m}$ ;

##### c) TUTTI GLI ALTRI EDIFICI

-  $10,00 \text{ m}$  salvo il caso di costruzione in aderenza.

#### 8. DISTANZE TRA FABBRICATI

a) La distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti sarà pari all'altezza della fronte del fabbricato più alto, con un minimo  $10,00 \text{ m}$ ;

b)  $25 \text{ m}$  tra edifici produttivi ed edifici residenziali di qualsiasi tipo.

#### 9. DISTANZE DALLE STRADE APERTE AL PUBBLICO TRANSITO

a)  $20,00 \text{ m}$ .

#### 10. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

a) Per questo ambito territoriale al fine di conservare le caratteristiche ambientali presenti è inoltre vietato:

- l'alterazione e l'abbattimento dei connotati floristici, nonché degli alberi ad alto fusto e della vegetazione ripariale, l'indebolimento delle rispettive capacità vegetative, compresa l'estirpazione o il taglio delle ceppaie esistenti se non per necessità di sostituzione per motivi fitosanitari ad eccezione degli impianti di arboricoltura a rapido accrescimento presenti;

- lo scavo di vasche, canali, ed ogni modificazione ambientale ed idraulica della zona, comprese le alterazioni morfologiche dei corsi d'acqua presenti;

- tutti gli interventi in grado di limitare l'uso collettivo dei beni naturali come la chiusura degli accessi ai corsi d'acqua se non con siepi verdi e simili;

b) In questa sottozona è comunque consentito:

- la ristrutturazione di edifici per attività agrituristiche nel rispetto delle prescrizioni di cui alla vigente legislazione regionale in materia di agriturismo;

- il rimboschimento spondale per la ricostituzione di corridoi ecologici di collegamento tra la bassa e l'alta pianura con un franco dal bordo spondale di  $4,00 \text{ m}$  per gli interventi di protezione civile.

- interventi per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico.

#### **Art.71 Fascia verde di protezione dagli inquinanti**

1. Sulla base dello "Studio dell'inquinamento della SS.13 Pontebbana e di ulteriori viabilità di 1° livello finalizzato all'individuazione di aree idonee alla collocazione di fasce verdi di protezione" allegato alla Variante generale al PRGC, con riferimento alle aree di maggior concentrazione degli inquinanti in atmosfera, in particolare polveri sottili, si sono individuate aree a diversa priorità di intervento per la piantumazione del verde di protezione.

Lungo il tracciato della Pontebbana e di ulteriori viabilità di primo livello individuate nella tav.7 dello studio sopra richiamato e, nel dettaglio, nelle tavole 7a, 7b, e 7c e 7d allegate, in considerazione della maggiore esposizione agli inquinanti traffico-correlati dei recettori che si trovano a una distanza fino a  $250 \text{ metri}$  dagli assi stradali, si sono individuate le aree da destinare in via prioritaria alla realizzazione della fascia verde, denominata anche fascia verde "di protezione" della salute umana. La finalità della presente norma è la realizzazione di una fascia verde di protezione lungo tutta la viabilità analizzata che possa rispondere sia alla funzione di protezione della salute umana dei cittadini esposti, sia contribuire alla realizzazione della rete ecologica locale (denominata REL).

La realizzazione delle fasce di cui sopra, con il conseguente incremento del verde, permetterà altresì di svolgere una funzione di adattamento ai cambiamenti climatici, in virtù del risparmio energetico derivante dagli effetti dell'ombreggiamento nel periodo estivo, del miglior drenaggio delle acque di dilavamento, nonché della riqualificazione del territorio grazie al miglioramento estetico

paesaggistico delle aree degradate presenti lungo le infrastrutture analizzate. Per quanto suddetto, tutti gli interventi di predisposizione di Piani Attuativi, ovvero di interventi soggetti a Permesso di Costruire o a Segnalazione Certificata di Inizio attività alternativa al Permesso di Costruire, per nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazione, in lotti anche parzialmente ricadenti all'interno della fascia analizzata, a prescindere dal grado di priorità in cui ricadono, dovranno contribuire alla realizzazione della fascia verde di mitigazione/protezione.

...omissis...

3. Interventi ricadenti nelle aree a priorità più bassa (bassa - molto bassa)

a) Nel caso di interventi di cui al comma 1 ricadenti in aree a più bassa priorità, si deve comunque realizzare la fascia verde di protezione anche al fine della costituzione della REL. La realizzazione di tale fascia deve seguire quanto indicato nell'Abaco in relazione allo spazio disponibile e al caso specifico preferendo, ove possibile, uno sviluppo della fascia verde funzionale alla protezione di aree limitrofe a più alta priorità.

b) Al fine di potenziare la riduzione degli inquinanti gli interventi di finitura esterni devono utilizzare pitture anti smog come indicato al punto 4) dell'Abaco.

**Art.101 CAPO IIIc - ATTREZZATURE PER IL VERDE, LO SPORT E GLI SPETTACOLI ALL'APERTO - R/C e di arredo urbano, R/VR, R/VQ, R/PU, R/SP- R/SPp**

1. GENERALITÀ'

a) Per tutelare i sistemi naturaliformi e le connessioni naturali tra sistemi, nelle zone a verde di connettivo R/C, a nucleo elementare di verde - R/VR, a verde di quartiere - R/VQ, a parco urbano -R/PU, come di seguito descritte, gli interventi dovranno perseguire:

- la coerenza con gli eventuali spazi verdi contigui;

- la tutela e la valorizzazione di tutti gli elementi propri del tessuto territoriale storico ancora riconoscibile e quella naturale esistente (corsi d'acqua di risorgiva);

- il mantenimento della vegetazione naturaliforme esistente;

- l'obiettivo di realizzare fasce vegetali con funzioni ecologiche (composizione arborea - arbustiva, larghezza almeno di 5 m);

- realizzazione dell'area giardinistica secondo uno schema prato - macchia boscata in un contesto naturale;

- incremento della naturalità dei luoghi idonei al rifugio della fauna urbana b) Il progetto delle aree verdi dovrà contenere:

- rilievo planialtimetrico dell'area con indicazione delle specie vegetali ed elementi morfologici - idrologici di valenza ambientale;

- inquadramento paesaggistico - ambientale di un congruo e significativo intorno dell'area, facendo riferimento anche agli studi ambientali di supporto al P.R.G.C.;

- proposta progettuale coerente alle linee guida sopraindicate.

c) In tali zone le specie, anche erbacee, dovranno essere comprese tra quelle autoctone.

d) In tali zone potranno trovare ubicazione vasche di laminazione che saranno dimensionate, secondo necessità, da studi specifici finalizzati alla difesa del territorio dalle acque.

**Art.104 Verde di quartiere -R/VQ**

1. ATTUAZIONE

a) Per le strutture esistenti e per i servizi con superficie territoriale inferiore a 4.000 m<sup>2</sup>: diretta

b) Per i servizi in progetto con superficie territoriale superiore a 4.000 m<sup>2</sup>: indiretta ad esclusione dei progetti di iniziativa pubblica;

c) Tutti gli interventi saranno rivolti ad agevolare la fruizione delle aree per attività di svago e per il riequilibrio psicofisico;

d) Tali aree dovranno essere tutelate come luoghi di difesa dall'inquinamento urbano;

e) Potranno prevedersi attrezzature fisse per il gioco e lo sport nella misura massima del 5% della superficie complessiva.

2. DESTINAZIONI D'USO

a) Si tratta di aree verdi di valenza urbana e di quartiere tramite le quali rinforzare la struttura del verde naturale, preservare gli elementi ambientali in essere e le valenze biologiche presenti o ripristinare aree naturali degradate.

b) È comunque sempre ammessa all'interno di ciascun ambito la realizzazione di una superficie lorda massima di 70 m<sup>2</sup> da ricavarsi entro edifici esistenti, entro chioschi e/o prefabbricati da destinarsi ad esercizi pubblici e locali per la vendita al minuto.

3. OPERATORI DI INTERVENTO

a) Pubblici e/o Privati

**Art.109 Viabilità**

1. CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITÀ

... omissis...

2. FASCE DI RISPETTO A PROTEZIONE DEL NASTRO STRADALE

a) Le fasce di rispetto fuori dai centri abitati sono così articolate:

- 60 metri per la viabilità autostradale;

- 40 metri per la viabilità extraurbana di primo livello;

- 30 metri per le penetrazioni urbane.

b) Per la viabilità di primo livello, fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal PRGC, le fasce di rispetto sono ridotte a 20 metri. Per la SS13, all'interno del centro abitato, la fascia di rispetto è di 10 metri.

c) Per tutte le altre viabilità urbane ed extraurbane, le fasce di rispetto, fuori dal perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dal PRGC sono:

- 30 metri per viabilità aventi larghezza della sede uguale o superiore a 10,50 metri;

- 20 metri per viabilità aventi larghezza della sede inferiore a 10,50 metri.

d) Le fasce di rispetto sono inedificabili. In tali aree è ammesso l'ampliamento degli edifici e delle unità immobiliari esistenti con le condizioni stabilite dall'art. 35, comma 3, della L.R. 19/2009.

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE GEOLOGICO – IDRAULICHE:** Il mappale rientra in area ad “ALTA VULNERABILITÀ IDROGEOLOGICA”, di seguito le NTA relative:

### **Art.3.1 – PRESCRIZIONI PER LE AREE CON FALDA LIBERA SUPERFICIALE E AD ALTA VULNERABILITA' IDROGEOLOGICA**

Per aree a falda libera superficiale si intendono tutte le aree con falda compresa tra 0 e 2 metri di profondità (colore rosa nella tavola 6: Carta di sintesi del sottosuolo) e tutti i terreni interessati da bassure, saturi o potenzialmente saturi (colore azzurro). Gran parte del territorio comunale ha inoltre un'alta vulnerabilità idrogeologica, per estensione dei vincoli dettati dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Livenza (P.A.I.L.) come evidenziato sempre nella tavola 6. In tutto il territorio comunale nelle aree con terreni saturi ed in quelle ad alta vulnerabilità idrogeologica, non è ammessa la costruzione di nuovi locali interrati ad esclusione di manufatti funzionali al miglioramento del regime idraulico per la mitigazione della pericolosità e del rischio a tutela della pubblica incolumità. Ai fini della salvaguardia della falda e dell'efficienza della rete della fognatura pubblica nonché della durabilità e dei caratteri prestazionali degli edifici, nelle aree non classificate ad "alta vulnerabilità idrogeologica" è comunque sconsigliata la realizzazione di locali interrati posti al di sotto del massimo livello raggiungibile dalla falda, con un franco di 50 cm. Nel caso in cui, per particolari esigenze funzionali, il soggetto che attua l'intervento rilevi la necessità di realizzare locali interrati al di sotto di tale livello, le nuove costruzioni dovranno essere realizzate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) i locali interrati dovranno essere impermeabilizzati e collaudati nei confronti dell'integrità idraulica;
- 2) sia il titolo abilitativo edilizio che l'agibilità degli edifici dovranno contenere prescrizioni comportanti il divieto di scarico nella fognatura pubblica recapitante al depuratore, delle acque di infiltrazione nei locali interrati anche per effetto del decadimento delle qualità prestazionali del sistema di impermeabilizzazione, ovvero di quelle provenienti da stazioni di pompaggio predisposte per il controllo del livello della falda all'esterno dell'edificio (sistemi wellpoint o similari); lo scarico di tali acque potrà essere consentito in pubblica fognatura non recapitante al depuratore o nel reticolo idrografico minore, previa valutazione tecnica da parte dei competenti uffici comunali in base all'effettiva capacità residua di smaltimento dei collettori;
- 3) Per gli interventi che ricadono sul confine di aree con diversa classificazione idrogeologica, per ogni intervento nel sottosuolo saranno assunti gli accorgimenti relativi all'area con prescrizioni più cautelative. Sono escluse opere sotterranee a qualsiasi uso nelle zone che interferiscono con i percorsi superficiali e tombinati delle rogge.

### **Art.4 - SUSCETTIBILITÀ ALLA LIQUEFAZIONE DEI TERRENI**

Il sito presso il quale è ubicato il manufatto deve essere stabile nei confronti della liquefazione intendendo con tale termine quel fenomeno associato alla perdita di resistenza al taglio o all'accumulo di deformazioni plastiche in terreni saturi, prevalentemente sabbiosi, sollecitati da azioni cicliche e dinamiche che agiscono in condizioni non drenate. La suscettibilità alla liquefazione del terreno deve essere valutata sulla base di prove in sito esplorando un numero di verticali adeguato all'importanza dell'opera e all'estensione dell'area d'intervento e sufficiente ad accertare la variabilità della struttura litostratigrafica e geotecnica. Nel territorio comunale la verifica alla liquefazione deve essere sempre eseguita secondo le metodologie di analisi previste dal Paragrafo 7.11.3.4.3 del DM.14.01.2008 e C7.11.3.4 della Circolare 02.02.2009, ad esclusione dei siti di intervento nei quali si manifestino almeno una delle seguenti circostanze:

- la profondità media stagionale della falda sia superiore a 15.0 m dal p.c.;
- i terreni siano costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata  $(N1)_{60} > 30$  oppure  $qc_{1N} > 180$  ad una tensione efficace verticale di 100 kPa;
- distribuzione granulometrica esterna alle fasce granulometriche indicate in fig. 7.11.1 del paragrafo 7.11.3.4 delle NTC rispettivamente per terreni con coefficiente di uniformità:  $U_c < 3.5$  o  $U_c > 3.5$ .

Per terreni risultati suscettibili al fenomeno della liquefazione, con conseguenze su capacità portante e stabilità di fondazioni occorre procedere con interventi di consolidamento e/o trasferendo il carico a strati più profondi.

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA), richiamato in premessa, adottato il 21 dicembre 2021 dalla Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino, le cui norme di salvaguardia sono entrate in vigore il 5.02.2022 (G.U. n. 29 del 04.02.2022), classifica l'area come "Area a pericolosità idraulica, moderata P1, media P2 e elevata P3a", "Area a rischio idraulico medio R2 e Elevato R3" per le quali trovano applicazione i disposti di cui agli artt. 7 e seguenti delle Norme Tecniche di Attuazione.

Il mappale è classificato nella "CARTA DELLE ALTEZZE IDRICHE SCENARIO DI MEDIA PROBABILITA'- TR 100 ANNI" (Rif. Riquadro W 30 – PGRA) come classe tirante 1,00 – 1,50 e 1,50 – 2,0 m

Il certificato è riferito alle specifiche destinazioni di zona. Sono fatte salve le altre ulteriori prescrizioni di carattere generale contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale.

Quanto sopra fatto salva la vigente normativa Nazionale e Regionale in materia di urbanistica.

Gli immobili di cui trattasi non sono soggetti alle disposizioni della Legge 21.11.2000 n. 353.

Il presente certificato conserva la validità per un anno dalla data del rilascio, a meno che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Si rilascia in carta semplice per usi istituzionali.

Pordenone, 31 marzo 2023

IL FUNZIONARIO TECNICO  
*Geom. Manuela Romano*  
firmato digitalmente ai sensi del  
D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.